

(N. 2157)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1967

Proroga delle disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, aveva sancito l'obbligo di uno speciale concorso per l'assegnazione e i trasferimenti dei professori di ruolo ordinario e di ruolo transitorio di scuole ed istituti di istruzione secondaria nelle sedi di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, ma una norma transitoria dello stesso decreto aveva anche stabilito (articolo 32) che il suddetto concorso speciale avrebbe dovuto effettuarsi per i trasferimenti da disporre con decorrenza dal 1° ottobre 1948 in poi.

Stante la necessità di non ostacolare, mentre era in pieno sviluppo, l'azione ministeriale mirante a dare, dopo la parentesi bellica, stabilità e nuova funzionalità alla scuola italiana, le disposizioni sui concorsi

speciali sono state anche successivamente sospese in forza di speciali provvedimenti.

Successivamente la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, ha disciplinato *ex novo* i concorsi a cattedre nelle scuole e negli istituti secondari, subordinando l'ingresso nei ruoli degli insegnanti ad un duplice esame, di abilitazione prima e di concorso poi: se ora dovessero riprendere vigore le norme sui concorsi speciali, ne conseguirebbe che gli insegnanti, per essere assegnati alle sedi di cui sopra, dovrebbero sottoporsi ad un terzo esame in aggiunta ai due già previsti dalla citata legge n. 1440.

È bene rammentare a questo punto che il Ministero della pubblica istruzione, per le considerazioni che precedono, aveva ritenuto di non proporre il ripristino dei concorsi speciali nel testo di disegno di legge concernente lo statuto del personale direttivo e do-

cente degli istituti statali di istruzione secondaria (III legislatura - Atto Camera numero 2023): parallelamente aveva richiesto al Parlamento la definitiva abrogazione delle disposizioni indicate in oggetto.

Pertanto il Parlamento ha ritenuto di dover addivenire alla sospensione di tali norme, anzichè all'abrogazione, in attesa del riordinamento dell'intera materia. Ed infatti nel corso delle discussioni in seno alle competenti Commissioni parlamentari è spesso affiorata, da una parte, la preoccupazione di non negare l'assegnazione delle grandi sedi ai giovani che abbiano capacità culturali particolari, dall'altra, la preoccupazione di aggiungere un terzo esame selettivo ai due già necessari.

Intanto, la sospensione delle richiamate norme, disposta per ultimo dalla legge 10 maggio 1964, n. 312, è scaduta alla data del 30 settembre 1966 e pertanto, ad evitare che i trasferimenti relativi all'anno scolastico 1967-68 nelle otto sedi elencate nell'articolo 14 del citato decreto del 1947 ricadano sotto la particolare disciplina contenuta nel decreto stesso, si rende necessario promuo-

vere una nuova proroga di tale sospensione. E ciò all'evidente scopo di non interrompere la continuità dell'orientamento seguito finora, nell'attesa che il Parlamento si pronunci sulla fondamentale questione dello stato giuridico del personale insegnante, nel corso della disamina dell'apposito disegno di legge-delega recentemente approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alle Camere.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge, col quale le disposizioni sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono prorogate fino al 30 settembre 1970.

Si ritiene che entro tale periodo di tempo sarà data una soluzione definitiva alla materia.

Dall'attuazione del provvedimento non deriveranno nuovi e maggiori oneri al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'applicazione delle norme sui concorsi speciali per l'accesso alle cattedre disponibili negli istituti e scuole di istruzione secondaria di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è ulteriormente sospesa fino al 30 settembre 1970.